

## CONVENZIONI DI MORATORIA (ART. 62 CCII): SOLUZIONE PROVVISORIA O CRISI PROVVISORIA?

A cura di

Raffaella Brogi

1. La convenzione di moratoria tra legge fallimentare e codice della crisi - 2. Inquadramento sistematico: a) la collocazione sistematica dell'art. 62 CCII; b) La riforma concorsuale e la scommessa dell'emersione anticipata della crisi; c) la disciplina degli effetti provvisori dello stato di crisi; d) la convenzione di moratoria come possibile esito della composizione negoziata della crisi - 3. Il requisito soggettivo; a) il debitore; b) i creditori- 4. L'inclusione in una medesima categoria e l'estensione degli effetti della convenzione - 5. Il contenuto tipico ed eventuale della convenzione di moratoria - 6. I requisiti per l'estensione degli effetti della convenzione ai creditori non aderenti: a) la comunicazione dell'avvio delle trattative e gli obblighi informativi; b) l'adesione del settantacinque per cento dei creditori; c) la comparazione con lo scenario alternativo liquidatorio; d) l'attestazione del professionista - 7. La fase eventuale: l'opposizione e il controllo del tribunale - 8. L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale - 9. L'apertura di una procedura concorsuale e le convenzioni di moratoria

### 1. La convenzione di moratoria tra legge fallimentare e codice della crisi<sup>1</sup>

La convenzione di moratoria<sup>2</sup> consiste in un accordo tra il debitore e i creditori che, a seconda dei contenuti stabiliti dalle parti, incide sull'esigibilità dei crediti e/o sulle iniziative processuali finalizzate alla loro riscossione. Tale accordo può essere prodromico alla predisposizione di un piano di soluzione

---

<sup>1</sup> Lo scritto riprende i contenuti della relazione tenuta presso la SSM in data 7 luglio 2022.

<sup>2</sup> S. Delle Monache, *La «convenzione di moratoria» nel Codice della crisi d'impresa*, in *Giur. comm.*, 2020, I, 1207; G.B. Fauceglia, *La convenzione di moratoria: novità e conferme nel «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»*, in *Banca Borsa e Tit. cred.*, 2020, I, 573; F. D'Angelo, *La convenzione di moratoria nel nuovo «Codice della crisi e dell'insolvenza»*, in *Banca Borsa e Tit. Cred.*, 2019, I, 834; M. Aiello, *La convenzione di moratoria un nuovo strumento tipico di regolazione provvisoria della crisi*, in *Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e disciplina bancaria* (diretto da S. Ambrosini), Bologna, 2017, 771; A. Nigro, *Gli accordi di ristrutturazione con «intermediari finanziari» e le convenzioni di moratoria*, in *Riv. dir., comm.*, 2016, 549; M. Fabiani, *La convenzione di moratoria diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi*, in *Fall.*, 2015, 1269.

della crisi di natura giudiziale o stragiudiziale oppure può essere di per sé risolutorio dello stesso stato di crisi, anche mediante operazioni di tipo riorganizzativo (*i.e.* le operazioni straordinarie, come la cessione d'azienda o quelle più prettamente societarie).

Nonostante il carattere storicamente risalente<sup>3</sup> e l'ampia diffusione registrata nella pratica dei rapporti bancari<sup>4</sup>, solo con la riforma della legge fallimentare del 2015 l'istituto ha avuto un primo riscontro normativo nell'art. 182 *septies*, comma 5, l.fall., nella stessa disposizione in cui erano disciplinati i cd. accordi a efficacia estesa.

Le convenzioni di moratoria trovano, infine, un'autonoma disciplina nel Codice della crisi (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) con l'art. 62, che riprende, con significative innovazioni, l'originaria elaborazione contenuta nell'art. 182 *septies* l.fall. con alcune importanti modifiche che, su *input* dei principi di legge delega contenuti nell'art. 5 l. n. 155/2017, da un lato ne hanno esteso l'ambito applicativo e, dall'altro lato, ne hanno disciplinato in modo più analitico i requisiti (*v. infra*).

Infine, nell'ultimo tratto di vigenza della legge fallimentare – a fronte dell'ampia *vacatio legis* che ha connotato l'entrata in vigore del Codice della crisi<sup>5</sup> - la formulazione dell'art. 62 CCII è stata recepita, in larga parte, all'interno della prima attraverso l'introduzione dell'art. 182 *octies* l.fall. ad opera del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con modif. L. 21 ottobre 2021, n. 147<sup>6</sup>. Il parallelismo testuale tra le due

---

<sup>3</sup> G.B. Fauceglia, op. cit., 575, nota 5. L'A. richiama l'istituto del salvacondotto introdotto da alcuni statuti dell'Italia dei comuni e la procedura di moratoria del Codice di commercio del 1882.

<sup>4</sup> F. D'Angelo, op. cit., 8.

<sup>5</sup> A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 36/2022 all'art. 389 CCII l'entrata in vigore del Codice della crisi è avvenuta il 15 luglio 2022.

<sup>6</sup> L'art. 182 *octies* l.fall. stabilisce che: *“La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.*

*Ai fini di cui al primo comma occorre che:*

*a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;*

*b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;*

*c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite;*

*d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).*

*In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.*

norme appena richiamate non corrisponde, tuttavia, alla diversa nozione di *crisi* recepita all'interno della legge fallimentare e nel Codice della crisi.

## 2. Inquadramento sistematico

### a) La collocazione sistematica dell'art. 62 CCII

Le modifiche apportate dall'art. 62 CCII rispetto al modello originario di regolazione delle convenzioni di moratoria nell'ambito dell'art. 182 *septies* l.fall. non ne esauriscono le novità interpretative e applicative, da valutare in un contesto normativo ormai profondamente modificato.

Il punto di partenza è necessariamente costituito dalla collocazione sistematica: la disciplina delle convenzioni di moratoria si trova nel Titolo IV della parte prima del Codice della crisi, intitolato *Strumenti di regolazione della crisi*.

Le ultime modifiche ad opera del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, inseriscono **nell'art. 2 la lettera m-bis**, con la quale si definiscono gli *strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza* come *le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi*.

Gli strumenti di regolazione della crisi non si esauriscono, quindi, nelle procedure ma comprendono anche gli accordi e le misure finalizzati al risanamento dell'impresa. Sebbene il riferimento alla *modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività* possa sembrare eterodosso rispetto alle misure di *standstill*, nella pratica i contenuti delle convenzioni di moratoria si possono estendere al di là di una mera sospensione delle iniziative esecutive o nella proroga dei termini di adempimento.

### b) La riforma concorsuale e la scommessa dell'emersione anticipata della crisi

L'art. 62 CCII deve essere letto alla luce di una delle grandi scommesse della recente riforma del diritto concorsuale: l'emersione anticipata della crisi. A tal fine assume un ruolo centrale l'art. 3 CCII e l'obbligo per l'imprenditore di istituire assetti, amministrativi, organizzativi e contabili adeguati al fine di

---

*La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.*

*Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla Corte di appello, ai sensi dell'articolo 183."*

garantire la tempestiva rilevazione dello stato di crisi e l'assunzione di iniziative idonee<sup>7</sup>. **L'art. 3, comma 3, CCII** – a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 83 del 2022 - contiene una normazione maggiormente dettagliata in ordine all'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili<sup>8</sup>. La norma appena richiamata viene in rilievo anche nell'esame della convenzione di moratoria sotto più profili, a partire dalla previsione della necessaria **attestazione della veridicità dei dati da parte di un professionista indipendente** (art. 62, comma 2, lett. d) CCII). È evidente che tale attestazione – e i tempi del suo rilascio - sono condizionati dall'adeguatezza dell'assetto contabile e organizzativo: quanto più il primo è corretto e la contabilità è ben gestita, tanto più rapidi si possono rivelare i tempi dell'attestazione.

L'adeguatezza dell'assetto contabile e amministrativo consente, poi, di intercettare i primi segnali della crisi e, di conseguenza, di assumere le iniziative idonee.

L'istituto in esame, in termini funzionali, assume infatti un carattere anfibologico. A seconda delle contingenze la convenzione di moratoria può essere di per sé risolutiva dello stato di crisi, senza ricorrere alla ristrutturazione del debito in senso stretto, limitandosi a dilazionare i tempi di pagamento e a ottenere una sospensione di eventuali iniziative processuali in corso. Ciò è possibile in presenza di una temporanea crisi di liquidità legata ad es. alla riscossione dei crediti o a sopravvenienze che si possono verificare in un determinato settore di mercato. In altri casi la convenzione di moratoria, accompagnandosi a un processo di riorganizzazione industriale vero e proprio attuato contestualmente alla ristrutturazione del debito (mediante il ricorso, ad es., a un accordo di ristrutturazione, al concordato preventivo o al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) può contribuire a regolare, in via negoziale, gli effetti protettivi sul patrimonio del debitore, in via alternativa rispetto alla richiesta di misure ex art. 54, comma 2, CCII (v. *infra*).

### c) La disciplina degli effetti provvisori dello stato di crisi

L'art. 62 CCII, sia al primo comma che al secondo comma lett. d), fa riferimento alla finalità della convenzione di moratoria di *disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi*. Considerato che il Codice della crisi contiene una norma di carattere definitorio (art. 2 CCII) dove lo stato di crisi è distinto dall'insolvenza è evidente che l'impiego del termine crisi non possa che essere riferito a quanto indicato

<sup>7</sup> Sul tema v. R. Rordorf, *Gli assetti organizzativi dell'impresa ed i doveri degli amministratori di società delineati dal novellato art. 2086, comma 2, c.c.*, in Società, 2021, 1325; O. Cagnasso, *Le misure idonee, gli assetti adeguati e l'organizzazione dell'attività dell'impresa*, in Il Nuovo Dir. Soc., 2021, 1597; E. Ginevra, *Tre questioni applicative in tema di assetti adeguati nella s.p.a.*, in Banca, borsa e tit. cred., 2021, 552.

<sup>8</sup> R. Brogi, *Clausole generali e diritto concorsuale*, in Fall., 2022, 879.

nell'ultima definizione contenuta nell'art. 2 CCII (il cui *incipit* è *ai fini del presente codice si intende per ...*), a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 83 del 2022<sup>9</sup>. Per crisi si intende, pertanto, lo *stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*.

Di conseguenza la convenzione di moratoria regola:

- uno stato di probabilità di insolvenza;
- manifestato mediante l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

Se si tiene conto di quanto stabilito dal principio 11 OIC – in materia di valutazione delle voci di bilancio<sup>10</sup> - l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici per far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi è un elemento che pone seri profili di criticità in ordine alla continuità aziendale.

La convenzione di moratoria nel Codice della crisi è destinata, quindi, a operare in una situazione connotata dalla probabilità di insolvenza, con una marcata discontinuità rispetto all'archetipo normativo dell'art. 182 *septies* l.fall. dove la disciplina degli effetti provvisori della crisi si inseriva in un testo normativo connotato dalla presenza di una nozione di crisi ben più ampia di quella descritta nell'art. 2 CCII, in quanto comprensiva anche dello stato di insolvenza (v. art. 160, comma 3, l.fall.).

Nonostante la neutralità della convenzione di moratoria in relazione a soluzioni della crisi (anche) di tipo liquidatorio e non solo incentrate sulla continuità (diretta o indiretta) la nozione di crisi che emerge nell'art. 2 CCII evidenzia come sia quest'ultima il terreno di elezione in cui dovrebbe essere destinato ad operare l'istituto in esame.

#### **d) La convenzione di moratoria come possibile esito della composizione negoziata della crisi**

Un ulteriore profilo di rilievo sistematico attiene al (possibile) collegamento della convenzione di moratoria con la composizione negoziata della crisi di cui costituisce uno dei possibili esiti, in base a quanto previsto dall'art. 23 CCII. Si tratta di una considerazione non di carattere meramente descrittivo, dato che, in tal modo, la stipulazione della convenzione di moratoria può essere preceduta – nella fase

<sup>9</sup> P. Bastia, *Crisi e insolvenza dopo il Codice della crisi*, in [www.ristrutturazioneaziendale.it](http://www.ristrutturazioneaziendale.it), 22 agosto 2022, pag. 6.

<sup>10</sup> Si legge: “Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.”

delle trattative che connotano la composizione negoziata – anche dalla fruizione di misure protettive del patrimonio (art. 18-19 CCII)<sup>11</sup>.

Con specifico riferimento alle cd. imprese sottosoglia (anche agricole) l'art. 25 *quater* CCII prevede la possibilità di chiedere la nomina di un esperto indipendente e di poter concludere, in esito alle trattative, un accordo avente il contenuto dell'art. 62 CCII. È da ritenere che il richiamo a quest'ultima norma valga non solo in funzione determinativa dei contenuti dell'accordo, ma anche in relazione alla disciplina applicabile, in quanto compatibile.

In ogni caso, a prescindere dalle differenze applicative tra imprese sottosoglia e sopra-soglia il richiamo all'art. 62 CCII, contenuto sia nell'art. 23 che nell'art. 25 *quater* CCII, conferma come la convenzione di moratoria possa essere, sul piano pratico, strumento di per sé idoneo al superamento dello stato di crisi.

### 3. Il requisito soggettivo

#### a) il debitore

L'accesso all'istituto è riservato all'imprenditore, anche non commerciale, secondo quanto indicato nell'art. **62, comma 1, CCII**. La norma, oltre a confermare la possibilità per l'imprenditore agricolo di stipulare una convenzione di moratoria, non contiene alcuna limitazione con riferimento all'imprenditore cd. sottosoglia. Tale conclusione è confermata proprio dalla disciplina appena richiamata dell'**art. 25 *quater* CCII** (inserito ad opera del d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83)<sup>12</sup>, il quale al terzo comma, prevede la possibilità di concludere, in esito alle trattative, ***un accordo avente il contenuto dell'articolo 62.***

---

<sup>11</sup> L. Baccaglioni, *Composizione negoziata della crisi e misure protettive: presupposti, conseguenze ed effetti della loro selettività sulle azioni esecutive individuali*, in Fall., 2022, 1105; F. De Santis, *Le misure protettive e cautelari nella soluzione negoziata della crisi d'impresa*, in Fall., 2021, 1536.

<sup>12</sup> La norma prevede che: "L'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. 2. L'istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa unitamente ai documenti di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nelle forme previste dall'articolo 17, comma 1. La dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d), riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l'attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell'articolo 74 e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell'articolo 57. La nomina dell'esperto avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l'istanza. 3. Se all'esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi e idoneo ad assicurare la continuità aziendale; b) concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62; c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 25 -bis, comma 5. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza."

La convenzione di moratoria è, di fatto, fruibile da tutti gli imprenditori anche non commerciali (siano essi soprasoglia o sottosoglia).

Per esclusione tutti i soggetti che non assumono la qualifica di imprenditore non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 62 CCII. Tale soluzione desta qualche perplessità per gli enti senza scopo di lucro disciplinati nel I libro del codice civile. Nondimeno, nell'ipotesi in cui tali enti assumano (anche) la qualifica di imprenditori commerciali deve ritenersi possibile la stipulazione di una convenzione di moratoria con i propri creditori.

### b) i creditori

Dal lato dei creditori cadono i requisiti di qualificazione soggettiva richiesti nella formulazione originaria dell'art. 182 *septies*, comma 5, l.fall. che faceva riferimento alle banche e agli intermediari finanziari.

Sul punto il legislatore delegato ha recepito le indicazioni del principio contenuto nell'art. 5 legge n. 155/2017, in base al quale: *“1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, al fine di incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria nonché i relativi effetti, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) estendere la procedura di cui all'articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee.”*

Tale principio di legge delega assume importanza fondamentale anche per le modalità di composizione e di formazione della categoria, consentendo di ritenere necessaria – nonostante l'assenza di più precise indicazioni nel testo dell'art. 62 CCII – l'omogeneità giuridica ed economica dei creditori cd. categorizzati (v. *infra*).

Non sembra, invece, essere richiesto come requisito necessario alla stipulazione di una convenzione di moratoria il coinvolgimento della totalità dei creditori. Se tale conclusione è corretta, possono venire in rilievo tre possibili categorie di creditori:

- i creditori **aderenti**;
- i creditori **non aderenti** inclusi nella categoria (giuridicamente ed economicamente omogenea), per i quali vale la deroga all'art. 1372 c.c. e 1411 c.c.;

- i creditori **estranei** (non aderenti all'accordo e non inclusi in nessuna categoria), che pur non subendo gli effetti dell'accordo possono vedersi opposta la convenzione, ai fini della prova del requisito dell'insolvenza, al momento in cui chiedono l'apertura della liquidazione giudiziale (v. *infra*). La distinzione tra creditori non aderenti e creditori estranei riguarda anche l'applicazione dell'art. 62, comma 2, lett. c) CCII, in sede di valutazione dello scenario alternativo della liquidazione giudiziale (v. *infra*). Si tratta, quindi, di creditori estranei, ma non irrilevanti.

Si pone, tuttavia, il problema sui limiti che incontra il debitore nel momento in cui predisporre la categoria. La questione che, in particolare, viene in rilievo è se, anche ai fini della formazione della maggioranza qualificata prescritta nell'art. 62 CCII, il creditore sia tenuto a includere all'interno della categoria tutti i creditori connotati da una posizione giuridica ed economica omogenea o meno. In base all'obbligo (definito nella clausola generale) di **buona fede** (richiamato nell'art. 62 CCII e nello stesso art. 4 CCII) non sembrerebbe possibile una disparità di trattamento tra i creditori connotati da una posizione giuridica ed economica omogenea, rendendo solo alcuni di essi soggetti all'estensione degli effetti dell'accordo. In tale ipotesi, si pone la questione dei rimedi esperibili dai creditori non aderenti e, in particolare, se sia applicabile solamente l'art. 62, comma 5, CCII o se sia possibile ritenere la convenzione inopponibile ai creditori per difetto dei requisiti prescritti nell'art. 62 CCII, non potendosi considerare formata la maggioranza qualificata del settantacinque per cento nell'ipotesi di omessa inclusione di tutti i crediti connotati da omogeneità giuridica ed economica con quelli inseriti nella categoria. Mentre nel primo caso lo spirare del termine di trenta giorni previsto nell'art. 62, comma 5, CCII precluderebbe ulteriori contestazioni ai creditori non aderenti appartenenti alla categoria, nella seconda ipotesi sarebbe possibile accertare l'inopponibilità della convenzione anche successivamente. In tale ipotesi è probabile che la questione possa sorgere o in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o in sede di istanza di apertura della liquidazione giudiziale (in quest'ultimo caso ai fini della verifica dello stato di insolvenza).

#### 4. L'inclusione in una medesima categoria e l'estensione degli effetti della convenzione

Come già rilevato, a differenza dell'art. 62 CCII il principio di legge delega di cui all'art. 5 l. n. 155/2017 richiama i requisiti di omogeneità giuridica ed economica, già riferiti alle classi nel concordato



preventivo e nel concordato fallimentare, consentendo, in tal modo, di riprendere la rielaborazione maturata dalla dottrina<sup>13</sup> e dalla giurisprudenza<sup>14</sup>.

A differenza di quanto previsto nella disciplina del concordato preventivo e del concordato fallimentare il carattere negoziale ed extraprocessuale della convenzione di moratoria esclude qualsiasi vaglio preventivo del tribunale, che potrà sindacare la mancanza di omogeneità giuridica ed economica tra i creditori costituenti una singola categoria solamente in caso di opposizione ex art. 62, comma 5, CCII. In mancanza di quest'ultima l'inserimento del creditore non aderente in una determinata categoria resta vincolante, decorso il termine di trenta giorni.

La categoria costituisce un tratto centrale della disciplina sulla convenzione di moratoria, quale passaggio necessario attraverso il quale una caratteristica *configurativa* della nozione di classe<sup>15</sup> (antesignana della categoria disciplinata dapprima nell'art. 182 *septies*, comma 5, l.fall. e ora nell'art. 62 CCII) e in generale della concorsualità, come il principio di maggioranza (*i.e.* l'obbligatorietà dell'adesione di una maggioranza qualificata a una proposta o a un accordo anche per la minoranza non aderente o dissenziente) penetra all'interno di uno strumento contrattuale, con una deroga evidente del principio di relatività del contratto, evidenziata dal richiamo agli artt. 1372 e 1411 c.c.<sup>16</sup> In tal modo si innesta su un istituto di carattere negoziale un elemento della concorsualità, con l'estensione degli effetti dell'accordo cui ha aderito una maggioranza qualificata di creditori anche ai creditori non aderenti

---

<sup>13</sup> M. Ferro, *Sub art. 160 l.fall.*, in *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico* (a cura di M. Ferro), Padova, 2014, 2009. L'A. fa riferimento (p. 2010) alle caratteristiche fondamentali delle classi nel concordato e cioè l'unilateralità della formazione, principio di maggioranza, incidenza sul trattamento dei privilegiati e rilevanza esclusiva nelle procedure concorsuali. Sul tema delle classi v. anche G. Lo Cascio, *Concordati, classi di creditori ed incertezze interpretative*, in *Fall.*, 2009, 1129; F. Rolfi, *Sui criteri di formazione delle classi nel concordato preventivo*, in *Fall.*, 2018, 1417 (nota a Cass. civ., 16 aprile 2018, n. 9378); G. Bozza, *La facoltatività della formazione delle classi nel concordato preventivo*, in *Fall.*, 2009, 424; M. Fabiani, *Brevi riflessioni su omogeneità degli interessi ed obbligatorietà delle classi nei concordati*, *Fall.*, 2009, 437; D. Galletti, *La formazione di classi nel concordato preventivo: ipotesi applicative*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 2007; L. Stanghellini, *L'approvazione dei creditori nel concordato preventivo: legittimazione al voto, maggioranze e voto per classi*, in *Fall.*, 2006, 1059.

<sup>14</sup> *Ex multis* v. Cass., n. 9378 del 2018 (in *Fall.*, 2018, 1415, con nota di F. Rolfi, *Sui criteri di formazione delle classi nel concordato preventivo*): “In tema di concordato preventivo, ove intenda prevedere la suddivisione in classi, la proposta deve necessariamente conformarsi ai due criteri fissati dal legislatore nell'art. 160, comma 1, lett. c), l.fall., costituiti dall'omogeneità delle posizioni giuridiche (che riguardano la natura del credito, le sue qualità intrinseche, il carattere chirografario o privilegiato, l'eventuale esistenza di contestazioni, ovvero la presenza o meno di garanzie prestate da terzi o di un titolo esecutivo) e degli interessi economici (riferiti alla fonte e alla tipologia socio-economica del credito, ovvero al peculiare tornaconto vantato dal suo titolare). Rientra tra i compiti del tribunale - con un accertamento in fatto che non è sindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato - valutare congiuntamente i detti criteri al fine di verificare l'omogeneità dei crediti raggruppati, che non può essere affermata in termini di assoluta identità, essendo sufficiente la presenza di tratti principali comuni di importanza preponderante, che rendano di secondario rilievo quelli differenzianti, in modo da far apparire ragionevole una comune sorte soddisfattiva per le singole posizioni costituite in classe.”

<sup>15</sup> V. M. Ferro, cit. nota 13.

<sup>16</sup> C.M. Bianca, *Il contratto*, Milano, 2019, 517 riporta il principio di relatività alla funzione dell'autonomia contrattuale; M. Aiello, op. cit., 785 parla di contratto *con efficacia estesa al terzo*.

accomunati a questi ultimi da una posizione giuridica ed economica omogenea, sempreché sussistano le condizioni previste dalla legge ed esplicitate nell'art. 62, comma 2, CCII. Tale innesto non conduce solamente a una deroga del principio di relatività del contratto, ma anche a un'emancipazione della categorizzazione dei creditori rispetto al controllo giurisdizionale, che non diventa più strumento di verifica *ex ante* (anche) della corretta suddivisione dei creditori in classi o categorie giuridicamente ed economicamente omogenee, ma momento eventuale di controllo attivabile solo in caso di opposizione dei creditori non aderenti. Lo squarcio che, in tal modo viene aperto, anche sotto un profilo sistematico, apre scenari futuri tutti ancora da scoprire.

L'art. 62 CCII non integra, a livello di fattispecie astratta, un'ipotesi di contratto in danno del terzo<sup>17</sup>, da riportare all'ipotesi di contratto avente per oggetto il compimento di atti illeciti dannosi, cioè lesivi di beni e diritti altrui. In tale caso la conseguenza<sup>18</sup> è la nullità per contrarietà all'ordine pubblico o per illiceità della causa.

È più vicina alla convenzione di moratoria – con riferimento all'efficacia nei confronti dei creditori non aderenti, ma categorizzati – la figura del contratto con effetti pregiudizievoli per i terzi, individuato come il *contratto avente effetti pregiudizievoli per i terzi, ma non diretto ad arrecare un danno ingiusto*<sup>19</sup>. Sul punto occorre precisare, tuttavia, come uno dei requisiti per l'estensione degli effetti della convenzione di moratoria ai creditori non aderenti sia individuato nella presenza di concrete prospettive per questi ultimi di essere soddisfatti in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale. Inoltre, nella convenzione di moratoria gli effetti che si estendono ai creditori non aderenti sono i medesimi di quelli previsti per i creditori aderenti. Tale equiparazione potrebbe essere solo formale nell'ipotesi in cui questi ultimi abbiano concordato – tra i possibili contenuti eventuali della convenzione di moratoria ex art. 62, comma 3, CCII, v. *infra* – ulteriori prestazioni ad es. di finanziamento o di fornitura dei beni a prezzi particolarmente vantaggiosi. È pertanto l'obbligo di buona fede, cui sono tenuti sia il debitore che i creditori (questi ultimi anche nei reciproci rapporti) a far sì che eventuali pattuizioni che accompagnano i contenuti della convenzione di moratoria (v. par. succ.), così come tipizzati nell'art. 62, comma 1, CCII non siano tali da alterare in misura eccessiva l'equiparazione formale tra i creditori inseriti all'interno di una medesima categoria.

---

<sup>17</sup> Per C.M. Bianca, op. cit., 524-525, si tratta del contratto avente per oggetto il compimento di atti illeciti dannosi, cioè lesivi di beni e diritti altrui.

<sup>18</sup> C.M. Bianca, op. cit. 525

<sup>19</sup> C.M. Bianca, op. cit., 525. L'A. fa gli esempi dei contratti che diminuiscono la garanzia patrimoniale dei creditori, aggravano la posizione dei fideiussori (mediante la concessione di ulteriore credito al debitore garantito) o comportano legalmente la perdita del diritto altrui (come nel caso del secondo alienatario che trascrive per primo in buona fede, prevalendo ai sensi dell'art. 2644, comma 2, c.c.).

## 5. Il contenuto tipico ed eventuale della convenzione di moratoria

L'art. 62 CII fa riferimento alla *convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori*, precisando che ha per oggetto *la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito*. Rispetto alla formulazione dell'art. 182 *septies*, comma 5, l.fall. (anteriore alle modifiche apportate nel 2021<sup>20</sup>) non si fa più riferimento (genericamente) a una moratoria dei crediti, ma in modo più puntuale si richiama:

- la **dilazione delle scadenze dei crediti**. Sul punto la dottrina<sup>21</sup> ha evidenziato la distinzione tra *dilazione* (con cui viene concesso un termine supplementare per l'esecuzione della prestazione, mantenendo in sospeso i rimedi per l'inadempimento, senza che il ritardo sia, per ciò solo, sterilizzato) e la *proroga* del termine (quale modifica del rapporto obbligatorio di cui viene posposta la scadenza, con la conseguenza che, fino alla scadenza del nuovo termine non può essere imputato alcun inadempimento al debitore. La medesima dottrina evoca altresì la figura del *pactum de non petendo ad tempus*<sup>22</sup> (che comporta una rinuncia temporanea all'esercizio dei rimedi contro l'inadempimento, senza alcuna proroga del termine di esigibilità)<sup>23</sup>, evidenziandone l'estensione non solo alla tutela esecutiva, ma anche in relazione alla possibile l'instaurazione di un giudizio di cognizione funzionale alla sentenza di condanna.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> L'art. 182 *septies*, commi 5 e 6, l.fall. prevedevano che: “Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria. Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.” Infine, l'art. 182 *septies*, comma 7, l.fall. stabiliva che: “In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.”

<sup>21</sup> S. Delle Monache, op. cit., 1217.

<sup>22</sup> S. Delle Monache, op. cit., 1218

<sup>23</sup> S. Delle Monache, op. cit., 1219. L'A. evidenzia che è discusso se si tratti di un obbligo di contenuto negativo a carico del creditore (che si impegna a non chiedere, per un determinato tempo la prestazione) o implichi una vicenda modificativa del rapporto obbligatorio

<sup>24</sup> S. Delle Monache, op. cit., 1220.

- la **rinuncia agli atti**<sup>25</sup> o la **sospensione delle azioni esecutive**<sup>26</sup> e **conservative**. Con riferimento a tale ipotesi è stata richiamata in dottrina la figura del *pactum de non exsequendo ad tempus*<sup>27</sup> che non incide sul termine di adempimento della prestazione, ma solo sul diritto del creditore di agire *in executivis*<sup>28</sup>. L'estensione ai creditori non aderenti del cd. patto *de non exsequendo* comporta la creazione di effetti protettivi, parziali e *ad tempus*, sul patrimonio del debitore, all'infuori del controllo dell'autorità giudiziaria, per il quale, come rilevato, è necessaria la presentazione di un'opposizione *ex art. 62, comma 5, CCII*. Occorre poi tenere conto che, in base al combinato disposto degli artt. 18-19 CCII (che disciplinano la concessione di misure protettive durante la composizione negoziata della crisi) e l'art. 62, comma 1, CCII, il debitore può ottenere significativi effetti protettivi sul patrimonio che, nel caso della norma da ultimo richiamata, presuppongono, comunque, un accordo del debitore con il settantacinque per cento dei creditori appartenenti alla medesima categoria. Semmai, a fronte dell'incidenza dell'estensione degli effetti della convenzione di moratoria sulle iniziative esecutive dei creditori non aderenti viene da chiedersi se l'omogeneità giuridica della categoria – *conditio sine qua* non per l'estensione degli effetti della convenzione, sulla base di un'interpretazione dell'art. 62, comma 1, CCII conforme all'art. 5 l. n. 155 del 2017 - possa essere ricondotta non solo alla graduazione o alle forme di garanzia che assistono il credito, ma anche alla circostanza di aver intrapreso o essere intervenuti, prima della stipulazione della convenzione di moratoria, in procedure esecutive nei confronti del debitore. La mancata presentazione dell'opposizione *ex art. 62, comma 5, CCII* e il conseguente consolidamento degli effetti della convenzione nei confronti dei creditori non aderenti potrebbe far sorgere più di una questione in sede di opposizione all'esecuzione, considerato anche che il non aderente è tenuto a un *patis* e non a un *facere* (v. art. 62, comma 3, CCII)<sup>29</sup>, mentre la normativa in materia di sospensione dell'esecuzione e di estinzione per rinuncia agli atti impone il compimento di determinati atti ai creditori istanti o intervenuti (v. art. 624 bis c.p.c. e 629 c.p.c., in relazione al richiamo all'art.

<sup>25</sup> Per Cass., n. 33761/2019: “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione.” Per. S. Delle Monache, op. cit., 1222 la rinuncia agli atti costituisce uno degli effetti non estensibili *ultra partes*, considerato il dettato dell'art. 629 c.p.c.

<sup>26</sup> S. Delle Monache, op. cit., 1223 ai creditori estranei non può essere imposto alcun obbligo di *facere*, compresa la presentazione dell'istanza *ex art. 624 bis c.p.c.* Peraltro, la norma prevede un termine di ventiquattro mesi cui non fa riferimento l'art. 62 CCII. Sul punto potrebbe venire, tuttavia, in rilievo il termine di dodici mesi richiamati nella nozione di crisi scolpita, da ultimo, nell'art. 2 CCII.

<sup>27</sup> S. Delle Monache, op. cit. 1221.

<sup>28</sup> Per S. Delle Monache, op. cit., 1220 il *pactum de non exsequendo* ha, pertanto, una portata più limitata del *pactum de non petendo*.

<sup>29</sup> S. Delle Monache, op. cit., 1223.

306 c.p.c.<sup>30</sup>). È pertanto auspicabile un coordinamento tra i due codici, inevitabilmente rimesso alla giurisprudenza in caso di mancati ulteriori interventi correttivi da parte del legislatore;

- ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito.

Il riferimento a *ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito* costituisce una formula di chiusura che viene, in primo luogo, delimitata in senso negativo, nel senso che l'estensione degli effetti dell'accordo non può comportare alcuna forma di disposizione del diritto di cui sono titolari i creditori non aderenti, in forza del meccanismo maggioritario operante all'interno della medesima categoria. In secondo luogo, appurato che le deroghe al principio di relatività del contratto non possono spingersi fino ad atti dispositivi dell'altrui diritto, resta da intendere a cosa si riferisca il sintagma *ogni altra misura*. Si può ritenere che la formula di chiusura impiegata dalla norma possa ricomprendere tutte le ipotesi in cui viene posticipato il termine di scadenza per il pagamento e alla sospensione di tutte le iniziative finalizzate a ottenere l'adempimento in via coattiva.

Un ulteriore criterio delimitativo è contenuto nell'art. 62, comma 3, CCII, dove si legge che: *“In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.”*<sup>31</sup>

Sul punto occorre rilevare che, mentre l'art. 62, comma 1, CCII include il contenuto tipico della convenzione di moratoria (estensibile anche ai creditori non aderenti inseriti nella medesima categoria), l'art.62, comma 3, CCII attiene al contenuto cd. eventuale: la norma non vieta di poter disciplinare, all'interno del medesimo accordo, la prosecuzione delle linee autoliquidanti o la concessione di nuovi finanziamenti, ma esclude che tali obbligazioni possano essere imposte ai creditori non aderenti<sup>32</sup>. Di conseguenza, è ben possibile per il debitore contrattare, all'interno della singola categoria, la concessione di nuovi finanziamenti o la prosecuzione di linee autoliquidanti in essere, senza poter, tuttavia, estendere gli effetti della convenzione ai creditori non aderenti. Questi ultimi, pertanto, da un lato non possono essere costretti, in virtù dell'estensione degli effetti della convenzione all'assunzione

---

<sup>30</sup> S. Delle Monache, op. cit., 1222-1223.

<sup>31</sup> La previsione segna un profilo di criticità con le disposizioni contenute negli artt. 623 ss. c.p.c. in relazione alla rinuncia agli atti e alla sospensione delle azioni esecutive (v. *supra*).

<sup>32</sup> S. Delle Monache, op. cit., 1226, con riferimento alle linee autoliquidanti richiama la distinzione tra accordato e utilizzato e rileva come nell'ipotesi in cui il creditore non aderente non consenta la prosecuzione del rapporto autoliquidante nei limiti dell'importo utilizzato, rientrando progressivamente dalle esposizioni, si finirebbe per aggirare i contenuti della convenzione di moratoria.

di nuove obbligazioni e, dall'altro lato, trovano quale ulteriore limite invalicabile l'abdicazione coattiva del proprio diritto di credito.

In base all'art. 62, comma 3, CCII non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione di godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria. Si tratta di una precisazione importante, considerato che il *leasing* è lo strumento che consente la disponibilità dei beni destinati all'esercizio dell'attività di impresa, senza l'anticipazione delle somme necessarie per il loro acquisto, che possono essere, così, destinate ad alimentare la catena produttiva. In tale ipotesi, l'eventuale previsione di una categoria contenente i crediti derivanti da rapporti di locazione finanziaria, potrebbe consentire, in virtù dell'effetto di estensione ai creditori non aderenti degli effetti della convenzione cui abbiano aderito i creditori rappresentanti il settantacinque per cento dei crediti della singola categoria, la disponibilità dei beni oggetto di *leasing*, contestualmente alla dilazione del pagamento dei canoni. Il dubbio circa l'estensione degli effetti della convenzione si pone, semmai, nell'ipotesi di risoluzione del contratto di locazione finanziaria anteriormente alla comunicazione della convenzione di moratoria con le modalità stabilite nell'art. 62, comma 4, CCII.

## 6. I requisiti per l'estensione degli effetti della convenzione ai creditori non aderenti

### a) la comunicazione dell'avvio delle trattative e gli obblighi informativi

In base all'art. 62, comma 2, lett. a) CCII tutti i creditori appartenenti alla categoria devono essere informati dell'avvio delle trattative o messi in condizione di parteciparvi in buona fede e aver ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti.

La norma prevede tre obblighi dell'imprenditore nei confronti dei creditori appartenenti alla categoria:

- l'obbligo di comunicazione di avvio delle trattative o di mettere il creditore in condizione di partecipare;
  - l'obbligo di fornire complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
  - l'obbligo di fornire complete e aggiornate informazioni sulla convenzione e i suoi effetti.

Il creditore non solo deve essere reso edotto dell'avvio delle trattative con i creditori della medesima categoria, ma deve anche essere messo in condizione di parteciparvi in buona fede, disponendo di informazioni complete e aggiornate (e veritiere) sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, nonché sulla convenzione e sui suoi effetti. L'estensione degli effetti della convenzione ai

creditori non aderenti presuppone, quindi, una *discovery* della situazione del debitore, funzionale non solo alla partecipazione alle trattative – e con essa alla possibilità di incidere sui contenuti della stessa convenzione – ma a rendere lo stesso creditore in grado di poter valutare, *ex ante* e in prima persona, la convenienza all'adesione alla convenzione (dove, peraltro, possono essere inseriti anche ulteriori previsioni, che sebbene non oggetto di estensione obbligatoria ex art. 62, comma 1, CCII, potrebbe essere conveniente contrattare direttamente con il debitore) ed *ex post* l'opportunità o meno, in caso di mancata adesione nonostante l'appartenenza alla medesima categoria, di un'opposizione ex art. 62, comma 5, CCII.

Considerato che le condizioni stabilite nell'art. 62, comma 2, CCII sono cumulative e non alternative, il mancato rispetto degli obblighi informativi e l'incompletezza del bagaglio conoscitivo precludono la produzione degli effetti estensivi nei confronti del creditore non aderente che abbia proposto opposizione, dimostrando la mancanza dei requisiti prescritti nella lettera a) della norma appena richiamata.

La dimostrazione di tale requisito è semplificata nell'ipotesi in cui la convenzione di moratoria sia l'esito di un procedimento di composizione negoziata della crisi, dove le trattative descritte nell'art. 62, comma 2, lett. a) CCII sono condotte dall'esperto.

#### **b) L'adesione del settantacinque per cento dei creditori**

L'art. 62, comma 2, lett. b) CCII prevede quale requisito dell'estensione degli effetti della convenzione ai creditori non aderenti la previsione che: *“i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria.*

La soglia qualificata di adesione comporta l'estensione degli effetti dell'accordo sulla base dell'adesione della maggioranza qualificata (pari ai  $\frac{3}{4}$  dell'ammontare complessivo dei crediti della categoria).

Una questione di particolare rilievo – emersa nella giurisprudenza sia con riferimento al concordato preventivo, che al concordato fallimentare che, infine, agli accordi ad efficacia estesa ex art. 182 *septies* l.fall.<sup>33</sup> – attiene al possibile rilievo del **conflitto di interessi** da parte di un creditore aderente.

Nel vigore della legge fallimentare le possibili tecniche di sterilizzazione del conflitto di interessi erano considerate due: l'inserimento del creditore in un'apposita classe o categoria o l'esclusione dal diritto di voto e dalle maggioranze per l'approvazione della proposta (v. Cass. S.U. n. 17186 del 2018<sup>34</sup>).

---

<sup>33</sup> Trib. Prato, 30 marzo 2020, in Fall., 2021, 457, con nota di I.L. Nocera, *L'efficacia "estesa" degli accordi di ristrutturazione tra principi di conservazione, conflitto d'interessi e contrasto d'interessi*

Nel Codice della crisi, tuttavia, viene da chiedersi se l'inserimento in un'apposita classe (come ad es. nel caso dell'autore della proposta concorrente) costituisca una tecnica di sterilizzazione del conflitto di interessi o un modo per dare invece rilievo alla posizione differenziata del creditore.

L'art. 85, comma 2, CCII prevede, infatti, che: *“La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.”*

Rispetto alla legge fallimentare il conflitto di interessi è espressamente menzionato in due disposizioni contenute nel Codice della crisi, di contenuto analogo, ma distinte rispetto all'art. 85, comma 2, CCII: l'art. 109, comma 6, CCII (in materia di concordato preventivo) e l'art. 243, comma 5, CCII (in materia di concordato nella liquidazione giudiziale).

L'art. 109, comma 6, CCII prevede che: *“Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.”*

Parimenti, l'art. 243, comma 5, CCII stabilisce che: *“Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.”*

La previsione di due distinte ipotesi – nella disciplina del concordato preventivo e in quella del concordato nella liquidazione giudiziale – in cui è fatto espresso riferimento al conflitto di interessi porta a ritenere che quest'ultimo non riguardi i casi previsti, invece, nell'art. 85, comma 2, CCII, con la conseguenza che l'obbligatorietà della formazione della classe è da ricondurre alla differenziazione della posizione giuridica ed economica del creditore, al fine di non inquinare la formazione della maggioranza concordataria<sup>35</sup>. Tanto più che l'inserimento in una classe – a differenza di quanto previsto negli artt.

---

<sup>34</sup> V. nota 36.

<sup>35</sup> Ad es. per quanto il creditore autore della proposta concorrente possa avere *interesse* alla sua approvazione da parte della maggioranza dei creditori, non è detto che tale interesse sia in *conflitto* con quello di questi ultimi. Difatti, la proposta concorrente potrebbe essere per i creditori più vantaggiosa di quella elaborata dal debitore. Anche il titolare di crediti tributari e previdenziali falcidiati, più che determinare una situazione di tipo conflittuale con la restante massa dei creditori, si trova a subire l'incapienza dei beni sui quali insiste il privilegio (per quanto la sua posizione si differenzi da quella degli altri creditori al punto da esserne imposto il classamento dall'art. 85, comma 2, CCII).



109, comma 6, e 243, comma 5, CCII - non esclude il creditore né dall'esercizio del diritto di voto, né dal computo delle maggioranze necessarie.

Sulla base degli artt. 109, comma 6, e 243, comma 5, CCII è, pertanto, possibile ricostruire uno statuto del conflitto di interessi nell'ambito del Codice della crisi unitario e autonomo (anche) rispetto alla disciplina societaria di cui all'art. 2373 c.c. Tale regolazione sarebbe, quindi, incentrata sull'esclusione del creditore in conflitto di interessi sia dal voto e che dal computo per le maggioranze.

Nell'ambito della convenzione di moratoria occorre, quindi, chiedersi se il **conflitto di interessi** del creditore aderente assuma o meno rilievo. Sul punto – per quanto la soluzione adottata nella decisione sia formalmente superata dall'art. 243, comma 5, CCII – resta valido il collegamento tra conflitto di interessi e autonomia negoziale, operato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 17186 del 2018<sup>36</sup>. Di conseguenza, ricostruita la disciplina del conflitto di interessi nel Codice della crisi sulla base di una regolazione incentrata sull'esclusione dal diritto di voto e dal computo delle maggioranze per il creditore in conflitto di interessi, quest'ultimo, anche nella convenzione di moratoria, non potrebbe essere né considerato tra i creditori aderenti, né concorrere, con l'ammontare del suo credito, a determinare la percentuale di adesioni necessaria a raggiungere la soglia del settantacinque per cento.

Sul piano processuale residua il dubbio se il conflitto di interessi possa essere fatto valere solamente mediante l'opposizione ex art. 62, comma 5, CCII oppure possa essere fatto valere quale fatto impeditivo dell'estensione degli effetti della convenzione di moratoria da parte del creditore non aderente (inserito in una categoria), nell'ipotesi in cui tale convenzione sia richiamata dal debitore per paralizzare eventuali sue iniziative processuali.

### c) La comparazione con lo scenario alternativo liquidatorio

---

<sup>36</sup> In Cass. S.U. n. 17186 del 2018 (in Fall., 2018, 960, con nota di G. D'Attorre, *Le Sezioni Unite riconoscono (finalmente) il conflitto d'interessi nei concordati*) si legge, infatti, che: “Il tema del conflitto di interessi dei creditori nei concordati di massa è stato oggetto di attenzione in dottrina, rinvenendosi in esso, al pari che nelle assemblee societarie, un terreno privilegiato di verifica della tenuta di un principio cardine del diritto privato, quello dell'autonomia negoziale, vista nel suo risvolto negativo di divieto di eteronomia, ossia quale principio di intangibilità della sfera giuridica di ciascuno da parte della volontà altrui. In tale prospettiva, si è condivisibilmente osservato che l'eteronomia nei confronti della minoranza, insita nella regola di prevalenza della maggioranza, applicabile all'approvazione del concordato così come alle assemblee societarie, in tanto è compatibile con il principio dell'autonomia privata, in quanto sia giustificata dalla necessità di realizzare, appunto, un interesse comune a tutti i partecipanti; sicché il principio (di autonomia) è messo in crisi tutte le volte in cui la scelta della maggioranza sia inquinata in maniera decisiva dalla presenza, in capo a taluno dei suoi componenti, di un conflitto di interessi, il quale va pertanto neutralizzato, o "sterilizzato", come pure suol dirsi.” Proprio il collegamento tra conflitto di interessi e autonomia negoziale ne evoca la rilevanza anche nell'ambito delle convenzioni di moratoria disciplinate nell'art. 62 CCII.

L'art. 62, comma 2, lett. c) CCII prevede quale ulteriore requisito che: “*vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale*”

L'ingerenza penetrante nella sfera giuridica del creditore non aderente trova quali limiti l'omogeneità (giuridica ed economica) che deve caratterizzare i creditori appartenenti alla medesima categoria (v. *infra*) e il bilanciamento di interessi che connota l'ampliamento dell'istituto nell'art. 62 CCII. Difatti, mentre nella formulazione originaria dell'art. 182 *septies*, comma 5, l.fall. (necessariamente collegata ai requisiti soggettivi dei creditori coinvolti, i.e. bancari e finanziari) non era prevista alcuna comparazione alternativa tra la regolazione della fase esecutiva del rapporto obbligatorio in cui veniva a inserirsi la convenzione di moratoria e uno scenario alternativo (di tipo liquidatorio o meno), nell'art. 62 CCII, in caso di opposizione dei creditori (che possono assumere qualsiasi tipo di qualificazione soggettiva, considerato che l'unico requisito attiene all'inclusione in una medesima categoria) viene previsto espressamente che i creditori non aderenti siano soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. La naturale evoluzione dell'istituto, inizialmente congegnato nella prospettiva del superamento del dissenso dei creditori, pone al centro il bilanciamento di interessi: l'imposizione di termini dilazionati di adempimento o l'incidenza sugli stessi poteri processuali del creditore non aderente (v. sospensione delle azioni esecutive e rinuncia agli atti) non può andare al di là dei limiti di un apprezzabile sacrificio, da riferire, in una prospettiva comparativa, al risultato conseguibile attraverso la liquidazione giudiziale. Non sempre questo equilibrio può rivelarsi ottimale, nella misura in cui le dimensioni imprenditoriali del creditore e l'ammontare dei crediti possano determinare, a sua volta, una possibile crisi di liquidità, anche in conseguenza della sola dilazione del pagamento dei crediti. Resta, quindi, sullo sfondo la possibile valutazione secondo un principio di proporzionalità, anche in relazione al sacrificio richiesto al creditore.

Da un punto di vista procedimentale occorre evidenziare che:

- 1) la produzione dell'effetto estensivo nei confronti dei creditori non aderenti della medesima categoria (*i.e.* i creditori che rappresentino il venticinque per cento dell'ammontare complessivo dei crediti della medesima categoria) è ancorata alla presenza di concrete prospettive di soddisfazione non inferiori a quelle dello scenario alternativo della liquidazione giudiziale, la presenza delle quali, in base alla lett. d) (v. *infra*), deve essere oggetto dell'attestazione di un professionista indipendente, senza alcun controllo preventivo del tribunale;

2) nonostante il riferimento dell'art. 62, comma 2, lett. c) CCII ai *creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione*, è necessario considerare l'attivo liquidabile e l'intero passivo, con la conseguente necessità di fare riferimento anche ai creditori estranei che, proprio per tale motivo, non possono essere considerati irrilevanti ai fini della convenzione di moratoria.

#### d) L'attestazione del professionista

L'art. 62, comma 2, lett. d) CCII stabilisce che: *“un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l' idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).”*

Il quarto requisito che condiziona l'estensione degli effetti della convenzione di moratoria è costituito dall'attestazione del professionista indipendente in ordine:

- 1) alla veridicità dei dati aziendali;
- 2) all'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi;
- 3) all'esistenza di *concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.*

La necessità di attestare la veridicità dei dati aziendali costituisce una preconditione della corretta formazione della categoria e un criterio che agevola il debitore che abbia correttamente tenuto la contabilità. È l'unico dei tre requisiti oggetto di attestazione che guarda al passato e al presente, cioè al *quomodo* delle risultanze contabili.

Il secondo requisito richiama, al pari del primo comma dell'art. 62 CCII l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi. Proprio il confronto tra il primo comma e il secondo comma lett. d) dell'art. 62 CCII evidenzia come la disciplina degli effetti provvisori della crisi costituisca l'oggetto sia dell'accordo delle parti che dell'attestazione del professionista indipendente.

Richiamando quanto già rilevato *supra* in ordine all'ambito oggettivo di rilevanza dell'istituto in esame il professionista dovrà:

- 1) cimentarsi con la nozione di crisi presente nell'art. 2 lett. a) CCII;
- 2) analizzare e individuare le cause della crisi (cd. fase diagnostica<sup>37</sup>)

---

<sup>37</sup> La convenzione di moratoria si inserisce nella fase della *prognosi* della crisi e deve essere preceduta dalla diagnosi, cioè dall'individuazione delle sue cause, senza la quale non è possibile fare una valutazione di tipo

3) indicare se la convenzione di moratoria sia idonea a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi alla luce delle cause di quest'ultima e dell'eventuale e ulteriore strumento di regolazione della crisi che il debitore intenda predisporre;

4) elaborare uno scenario prospettico in ordine alla soddisfazione dei creditori non aderenti conseguibile in sede di liquidazione giudiziale, dovendo tener conto, a tal fine, di tutti i creditori, cioè non solo di quelli aderenti e non aderenti, ma anche di quelli estranei. Per fare ciò dovrà partire dalla verifica (e attestazione) della veridicità dei dati aziendali, che costituisce il supporto (ineliminabile) di base dell'attestazione. Considerato che la convenzione di moratoria può essere anche l'esito di un procedimento di composizione negoziata della crisi è ben possibile che la valutazione dell'alternativa liquidatoria sia attuata alla luce di eventuali autorizzazioni *ex art. 22 CCII* (così come modificato dal d.lgs. n. 83/2022), soprattutto con riferimento alla cessione dell'azienda. Laddove sia previsto il ricorso a uno strumento di regolazione della crisi l'alternativa rispetto alla procedura liquidatoria può essere valutata tenendo conto, con informazioni puntuali e circostanziate, anche dell'eventuale strumento regolatore della crisi, oltre che delle trattative svolte durante la composizione negoziata della crisi<sup>38</sup>.

## 7. La fase eventuale: l'opposizione e il controllo del tribunale

L'art. 62, comma 5, CCII stabilisce che: *“Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale.”*

La norma – che presenta un testo più laconico rispetto alla formulazione originaria dell'art. 182 *septies*, comma 6, l.fall., dove era chiaro il riferimento ai creditori non aderenti e alla richiesta che la convenzione non producesse effetti nei loro confronti - non dice chi può proporre opposizione. Tuttavia, la circostanza che il termine di trenta giorni decorra dalla comunicazione del comma 4 e il fatto che tale comunicazione sia diretta ai creditori non aderenti porta a ritenere che siano questi ultimi i

---

prospettico in ordine alla sua idoneità a disciplinare gli effetti provvisori della crisi. Sul punto v. P. Bastia, *Crisi aziendali e piani di risanamento*, Torino, 2019, 189 ss.

<sup>38</sup> S. Aiello, *op. cit.*, 795 ss. evidenzia le criticità in ordine alla valutazione di uno scenario alternativo nell'ambito di uno strumento come la convenzione di moratoria, nella misura in cui il ricorso a tale strumento si colloca nella fase delle trattative e durante la predisposizione del piano. Ad avviso dell'A. (p. 796) il raffronto deve, quindi, operare non tanto sul piano quantitativo, quanto, piuttosto, su quello qualitativo, evocando una valutazione prospettica non solo in relazione al *quantum*, ma anche in merito alla sua legittimità e stabilità (p. 797).

legittimati attivi alla presentazione dell'opposizione, con un risultato ermeneutico non dissimile dall'art. 182 *septies*, comma 5, l.fall.

Il tribunale competente a decidere sull'opposizione deve essere individuato - in mancanza di diverse indicazioni contenute nell'art. 62 CCII - in base ai criteri indicati nell'art. 27 CCII, considerato il ruolo centrale (v. art. 2 lett. m) CCII) del cd. centro degli interessi del debitore (cd. COMI) e la stessa collocazione sistematica della convenzione di moratoria tra gli strumenti di regolazione della crisi.

I motivi di opposizione vanno dalla contestazione dell'omogeneità della posizione giuridica ed economica dei creditori oppositori rispetto ai creditori aderenti fino alle contestazioni relative ai quattro requisiti indicati nell'art. 62, comma 2, CCII. A tal proposito si pone il problema se ad es. il creditore non aderente cd. categorizzato sia tenuto o meno a proporre opposizione, nell'ipotesi in cui la convenzione di moratoria sia priva dell'attestazione prevista nell'art. 62, comma 2, lett. d) CCII o quest'ultima sia incompleta.

Le soluzioni interpretative possibili, a una prima lettura sono due.

In base alla prima opzione interpretativa, una volta spirato il termine di trenta giorni dalla comunicazione ex art. 62, comma 5, CCII, non è possibile alcuna ulteriore contestazione dal creditore non aderente, ma categorizzato.

La seconda possibile soluzione interpretativa è che l'estensione degli effetti della convenzione di moratoria ai creditori non aderenti inseriti in una medesima categoria richieda, comunque, sul piano sostanziale, l'integrazione di tutti i requisiti sanciti nell'art. 62 CCII. Di conseguenza l'opposizione ex art. 62, comma 5, CCII diventa funzionale a impedire la produzione di un effetto sostanziale che si sarebbe, altrimenti, prodotto *ex lege* e il decorso del termine di trenta giorni non è, comunque, idoneo a sanare il difetto dei requisiti previsti nell'art. 62, comma 2, CCII, per l'estensione degli effetti della convenzione di moratoria ai creditori non aderenti.

Con specifico riferimento ai contenuti dell'attestazione si pone il problema dei limiti del sindacato del tribunale (ad es. anche mediante l'eventuale espletamento di una consulenza tecnica, in relazione alla veridicità dei dati aziendali posti alla base dell'attestazione). L'ampiezza di tale sindacato costituirà, probabilmente, una delle questioni interpretative più complesse da affrontare in sede di applicazione dell'art. 62 CCII, mancando qualsiasi riferimento ai limiti di valutazione del tribunale.

Il procedimento di opposizione ex art. 62, comma 5, CCII si svolge in camera di consiglio e si conclude con sentenza, idonea a fare giudicato in ordine al dedotto e al deducibile (cioè a tutte le questioni che vengono in rilievo in ordine all'estensione ai creditori non aderenti degli effetti della convenzione di moratoria).

L'accoglimento dell'opposizione comporta l'inefficacia (relativa) della convenzione di moratoria sul creditore non aderente, senza incidere, per il resto sulla sua validità ed efficacia.

La sentenza è impugnabile davanti alla corte d'appello ai sensi dell'art. 51 CCII. A sua volta la sentenza della corte d'appello è ricorribile in cassazione.

Una questione particolarmente complessa – cui è possibile solamente fare un cenno - riguarda l'esclusività o la concorrenza dell'opposizione disciplinata nell'art. 62, comma 5, CCII con gli altri rimedi processuali contenuti nella disciplina generale sui contratti, ad es. con riferimento all'annullamento per dolo o per errore (art. 1427 ss. c.c.), qualora il debitore abbia tenuto (con la complicità o meno dell'attestatore) un comportamento decettivo nei confronti dei creditori<sup>39</sup>. Sul punto, tuttavia, l'art. 1441 c.c. prevede che l'annullamento del contratto possa essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. Di conseguenza, potrebbe essere chiesto, al più, dai creditori aderenti (che sono parti del contratto), mentre analoga conclusione non sembra poter essere estesa ai creditori non aderenti cd. categorizzati.

## 8. L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale

Ai fini dei rapporti tra la convenzione di moratoria e l'apertura della liquidazione giudiziale occorre evidenziare, in via preliminare, l'assenza di pregiudizialità tra la prima e la seconda: il carattere prettamente negoziale dell'istituto esclude qualsiasi rapporto con la trattazione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale da regolare secondo un criterio di priorità ex art. 7 CCII. La pendenza dei termini di efficacia della convenzione di moratoria non è, quindi, ostativa al deposito e alla trattazione del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, rilevando, semmai, in merito alla verifica dei requisiti per l'apertura di quest'ultima (v. *infra*).

Il punto cruciale si incentra, pertanto, sulla **prova dell'insolvenza**. A tal fine viene in rilievo la distinzione tra le tre categorie di creditori (aderenti, non aderenti ed estranei).

I creditori aderenti e quelli non aderenti, cui siano estesi gli effetti dell'accordo in conseguenza della mancata opposizione, non sembrano legittimati a proporre istanza di apertura della liquidazione giudiziale, in pendenza dei termini di durata della convenzione di moratoria, a meno che non possa essere invocato l'inadempimento del debitore agli obblighi eventualmente assunti nell'ambito di tale

---

<sup>39</sup> La questione potrebbe porsi, ad es., nell'ipotesi in cui il creditore non aderente, ma *categorizzato*, scopra l'esistenza di un conflitto di interesse in capo a uno o più creditori inseriti nella medesima categoria solo successivamente allo spirare del termine per proporre opposizione ex art. 62, comma 5, CCII.

convenzione. Per i creditori non aderenti si pone, tuttavia, la questione dell'efficacia della convenzione nell'ipotesi di vizi strutturali di particolare rilievo, come ad es. la mancanza di attestazione (v. par. prec.). I creditori estranei sono legittimati a proporre istanza di apertura della liquidazione giudiziale, ma la presenza della convenzione di moratoria può determinare un ostacolo di rilievo per la prova dell'insolvenza, laddove il debitore riesca a dimostrare di disporre delle risorse necessarie per il pagamento dei creditori estranei durante il periodo di efficacia della convenzione di moratoria<sup>40</sup>.

## 9. L'apertura di una procedura concorsuale e le convenzioni di moratoria

L'evoluzione dello stato di crisi in insolvenza in pendenza dei termini di efficacia della convenzione di moratoria non comporta la caducazione di quest'ultima o il venir meno della sua efficacia nei confronti dei creditori aderenti e non aderenti che non abbiano proposto opposizione ex art. 65 CCII, con la conseguenza che in caso di apertura della liquidazione giudiziale o di presentazione di una domanda di concordato preventivo viene in rilievo la disciplina relativa ai rapporti pendenti<sup>41</sup> e, in particolare, gli artt. 97 (per il concordato preventivo) e 172 CCII (per l'apertura della liquidazione giudiziale).

Nell'ipotesi di liquidazione giudiziale si avrà l'automatica sospensione della convenzione, salva l'ipotesi di esercizio provvisorio, con l'automatica prosecuzione dei contratti pendenti (art. 211, comma 8, CCII), a meno che il curatore intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli.

Nel concordato preventivo la regola è, invece, quella dell'automatica prosecuzione dei rapporti contrattuali pendenti, sulla base di una regola che segna una piena continuità tra la legge fallimentare e il Codice della crisi (art. 169 *bis* l.fall. e 97 CCII).

Ciò che muta, tuttavia, è il contesto sistematico e le modifiche apportate alla disciplina della convenzione moratoria: la collocazione dell'istituto tra i possibili esiti della composizione negoziata della crisi e la dilatazione dell'ambito soggettivo di applicazione ne rendono possibile l'impiego anche per la regolazione negoziale di effetti protettivi sul patrimonio del debitore, funzionali a una domanda di apertura della procedura di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, in via alternativa – sul piano pratico – al ricorso all'istanza di concessione

---

<sup>40</sup> Sul punto, anche alla luce della disciplina della convenzione di moratoria, è condivisibile la posizione già espressa da M. Fabiani, op. cit., 1278, per il quale non basta la sola stipulazione della convenzione di moratoria, ma è necessario che il debitore disponga delle risorse necessarie per il regolare pagamento dei creditori estranei.

<sup>41</sup> M. Fabiani, op. cit., 1278, al quale si rimanda anche in relazione all'irrelevanza delle clausole che prevedono la risoluzione della convenzione di moratoria nelle ipotesi di apertura della procedura di fallimento (e adesso di liquidazione giudiziale) o della presentazione della domanda di concordato preventivo.

delle misure protettive *ex art.* 54, comma 2, CCII<sup>42</sup>. Rispetto a quest'ultima ipotesi la convenzione di moratoria consente di poter negoziare in un medesimo contesto non solo i contenuti indicati nell'art. 62, comma 1, CCII (con effetti estensibili anche ai creditori non aderenti), ma anche quelli eventuali (non estensibili) relativi alla contrattazione di nuove misure di finanziamento dell'impresa, che costituiscono un punto nevralgico per la continuità aziendale.

Si tratta di un possibile sviluppo applicativo le cui potenzialità sono ancora tutte da scoprire, ma che consentirebbe di poter ricomprendere anche tale aspetto fondamentale della crisi d'impresa, che - nel vigore della legge fallimentare e con l'*automatic stay* disciplinato nell'art. 168 l.fall. - ha spesso acuito il contrasto di interesse tra debitore e creditori.

Perché il debitore possa, tuttavia, contrattare con i propri debitori le dilazioni nei pagamenti o l'eventuale sospensione di azioni esecutive in corso è necessario che venga vinta una delle scommesse fondamentali della riforma concorsuale: l'emersione anticipata della crisi.

www.osservatorio.org

---

<sup>42</sup> Sulle misure protettive v. A. Didone, *Le misure protettive/cautelari*, in Fall., 2022, 1251; G. Bozza, *Le misure protettive e cautelari nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, in [www.ristrutturazionaziendali.it](http://www.ristrutturazionaziendali.it), 18 luglio 2021.